



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

12/2015
Gennaio/12/2015 (*)
Napoli 29 Gennaio 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 34/2014, ha chiarito che il requisito dell'incremento occupazione netto "in caso di concessione di benefici previsti dalla legislazione italiana", va verificato tenendo conto dell'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non della forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **Interpello n.34/2014** del 17 dicembre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al requisito dell'incremento occupazionale netto quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni, e più precisamente ***"se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione"***.

Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro ricorda che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti

disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto e che per meglio comprendere la dinamica dell'intera normativa, **occorre verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia.**

DISCIPLINA COMUNITARIA

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria, il Ministero ricorda che:

- il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: "*(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione*";
- secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il "*numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA*".

INTERPRETAZIONE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per quanto riguarda l'interpretazione della Corte di Giustizia, il Ministero ricorda **la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009**, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che "*gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione*".

Pertanto, evidenzia il Ministero, il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione che **l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata" e dunque teorica.**

CHIARIMENTI MINISTERO

Per tutto quanto sopra esposto, il Ministero del Lavoro chiarisce che in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, **l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.**

Pertanto, i benefici potranno essere fruiti in due casi:

- ***sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;***
- ***al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.***

In conclusione, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC